

**REGOLAMENTO (CEE) N. 752/88 DELLA COMMISSIONE****del 18 marzo 1988****relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte di carni bovine disossate relativamente vecchie; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio delle carni; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tali vendite devono essere effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 727/88<sup>(6)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(8)</sup>, fatte salve talune deroghe previste dal presente regolamento;

considerando che, ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi d'intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che, onde garantire la parità economica tra gli operatori, è opportuno sospendere l'applicazione degli importi compensativi monetari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 182/88 della Commissione<sup>(9)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 64.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(8)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(9)</sup> GU n. L 19 del 23. 1. 1988, pag. 14.

*Articolo 1*

1. Circa 1 100 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° aprile 1987, sono messe in vendita, destinate alla trasformazione nella Comunità.

2. L'organismo d'intervento di cui al paragrafo 1 vende innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.

4. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite sono effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2173/79 insieme con i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77.

5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

— dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77,

— dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.